

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27311 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienda: 08/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Liu Zhicheng Alias 'zuma' nato a (CINA) il 16/09/1977

avverso la sentenza del 12/03/2026 del GIP TRIBUNALE di Brescia

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;

letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Carlo Taormina del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Liu Zhicheng la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, in relazione al delitto di cui agli artt. 416, comma 3, cod. pen. e 3 l. 16 marzo 2006, n. 146, a lui ascritto per essersi associato, unitamente ad altri soggetti sia italiani che cinesi, dando vita a un'associazione criminale, connotata dal carattere della transnazionalità, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materiale fiscale (in particolare, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti), mediante aziende nazionali ed estere operanti nel settore della commercializzazione delle materie plastiche, ferro, legno e

imballaggi, conseguendo per sé e per altri vantaggi ingiusti, e al riciclaggio di proventi illeciti, finanziando, con il profitto dei reati commessi, attività economiche cui gli associati hanno inteso assumere e mantenere in controllo; quanto al ruolo ricoperto in seno al sodalizio, al ricorrente si contesta quello di partecipe con compiti esecutivi del programma criminale, essendo il fornitore di denaro contante di provenienza illecita, che veniva ritirato dai sodali nel comune di Milano per la successiva monetizzazione delle fatture per operazione inesistenti. In Brescia e in altri luoghi del distretto della Corte di appello di Brescia dal 2017 all'agosto 2021.

Il G.i.p., inoltre, come risulta dal dispositivo, ha ordinato la "confisca delle somme in sequestro".

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 11 n. 146 del 2006 e correlato vizio motivazionale in ordine all'accertamento del profitto del reato e alla sua riconducibilità alla sfera patrimoniale del ricorrente.

Argomenta il difensore, in primo luogo, che la disposta confisca per equivalente delle somme in sequestro sarebbe illegittima perché il G.i.p. nulla dice in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto, anche considerando che la partecipazione del ricorrente al sodalizio è cessata entro il 2021, laddove la misura ablativa è stata disposta nel 2025, sicché un tale iato temporale avrebbe imposto un onere motivazionale ancor più rafforzato e puntuale in ordine all'effettivo conseguimento del profitto da parte del Liu. Aggiunge il difensore che la quantificazione del profitto è logicamente debole, essendo fondata esclusivamente su due *files* rinvenuti nella memoria del *computer* installato presso la Dante s.r.l., senza ulteriori elementi di riscontro individualizzanti, e considerando che lo stesso Liu – il quale è stato dichiarato estraneo ai reati fine - ha ammesso di aver effettuato trasporti di contante a favore di Vu in un numero limitatissimo di occasioni. Il difensore, inoltre, richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite Massini, in forza dei quali, per un verso, per procedere alla confisca per equivalente, occorre dapprima identificare quanto confiscabile, quindi, sulla base dell'accertato presupposto della indisponibilità attuale del bene da confiscare in via diretta, si procede alla confisca di valore: passaggi rispetto ai quali, ad avviso del difensore, la motivazione sarebbe assente. Ancora, il contrasto, in seno alla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla confiscabile del profitto del reato di associazione per delinquere avrebbe imposto una motivazione particolarmente accurata e calibrata sulle specificità del caso concreto, motivazione che è mancante, in

quanto non spiega se la somma di denaro sia entrata nella sfera economico-patrimoniale del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Prima di esaminare le questioni poste con il ricorso, si rendono necessarie due premesse.

3. In primo luogo, va richiamato il prevalente orientamento assunto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705 - 01; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772- 01; Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, Edil Fiorentini Srl, Rv. 266697 - 01; Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 - 01).

Una conclusione del genere trova conferma indiretta nell'art. 24-*ter* d.lgs. n. 231 del 2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, cit.).

Invero, se, per espresso dettato normativo, il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. è produttivo di un profitto a vantaggio dell'ente, è giocoforza ritenere che la medesima conclusione si imponga anche per i soggetti che compongono quel sodalizio.

4. La seconda premessa riguarda la confisca nel caso in cui sia contestata l'aggravante della transnazionalità *ex art.* 3 l. n. 146 del 2006.

L'art. 11, rubricato "*Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente*", così stabilisce: «Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo (...)».

Come affermato da questa Corte, in tema di reati transnazionali, è legittima la confisca per equivalente disposta, con sentenza di patteggiamento, *ex art.* 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, atteso che il legislatore, recependo la Convenzione

delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 dicembre 2000, ha utilizzato il medesimo riferimento alla "condanna" dalla stessa adottato, senza alcun richiamo a uno specifico modello procedimentale, da intendersi, pertanto, come comprensivo anche della sentenza *ex art.* 444 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5778 del 30/11/2022, dep. 2023, Maggioni, Rv. 284391 - 01).

5. Premesso che il ricorrente non contesta le premesse dinanzi indicate, le censure riguardano, per un verso, la circostanza che la confisca per equivalente delle somme in sequestro sia stata disposta senza che il G.i.p. abbia motivato in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta, e, per altro verso, l'individuazione e la quantificazione del profitto.

6. Si tratta di censure che non superano il vaglio di ammissibilità, sia perché manifestamente infondate, sia perché di contenuto valutativo.

7. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, le Sezioni Unite, rimeditando precedenti arresti, hanno recentemente affermato che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02).

8. Nel caso in esame, il Tribunale ha disposto la "confisca delle somme in sequestro", pari a 142.225 euro e a 2.970 franchi svizzeri, somme che, come emerge dal decreto genetico, furono oggetto di ablazione, a carico del Liu, in data 13 febbraio 2025, in sede di esecuzione delle misure personali e reali.

Orbene, non vi è dubbio che, essendo l'associazione cessata nell'agosto 2021, la somma sequestrata nel 2025 all'imputato non rappresenta il profitto che egli ha conseguito dal delitto – sulla cui quantificazione si tornerà oltre – ma l'equivalente di esso, non essendo ravvisabile alcuna derivazione causale del denaro sequestrato rispetto al reato, stante l'ampio lasso temporale trascorso tra la cessazione del sodalizio criminoso e l'esecuzione della misura reale.

Si tratta perciò di una confisca per equivalente, in relazione alla quale il giudice non aveva alcun onere di motivare in ordine all'impossibilità di procedere alla confisca diretta, che sarebbe stata disposta nei confronti dell'imputato medesimo, ove si fosse raggiunta la prova che il denaro sequestrato nel 2025 era il profitto conseguito dal Liu per effetto della sua partecipazione al delitto

associativo.

In altri termini, nella vicenda in esame, non ricorre un'ipotesi, generalmente ravvisabile nei delitti fiscali dichiarativi, in cui vi è una scissione tra l'autore del reato (il legale rappresentante della società), e il soggetto che percepisce il profitto del reato (ossia la società), sicché, in caso di confisca, occorre prima procedere, in via diretta, nei confronti della società e, ove ciò non sia possibile, nella forma per equivalente nei confronti dell'imputato.

Nel caso qui al vaglio, invece, vi è coincidenza tra l'autore del reato e il soggetto percettore del profitto derivante dal reato medesimo, sicché la confisca – sia diretta, sia per equivalente – ha come unico destinatario l'imputato.

9. Quanto poi all'individuazione e alla quantificazione del profitto, le censure si muovono su un piano fattuale, sicché fuoriescono dai casi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

9.1. Si osserva che nella sentenza vi è ampia motivazione sul ruolo svolto dal Liu nell'ambito del sodalizio, essendo stato accertato, sulla base di numerose intercettazioni telefoniche (puntualmente esposte a p. 2 e 3 della sentenza), che egli aveva il compito di reperire il denaro per la successiva monetizzazione delle fatture per operazione inesistenti, circostanza peraltro ammessa, almeno in parte, dallo stesso Liu, il quale ha affermato di avere effettuato alcuni trasporti di denaro contante ("ogni volta erano circa 50.000") in favore di Vu; per tale attività, il Liu percepiva una percentuale pari allo 0,5% della somma di volta in volta consegnata, ciò che rappresenta il profitto dallo stesso conseguito.

Il Tribunale ha poi evidenziato che, come emerge dall'annotazione della G.d.F. del 21 ottobre 2025, nella memoria del *computer* installato presso gli uffici della Dante s.r.l. - società gestita dal Liu - sono stati acquistati due *files excel*, nei quali venivano contabilizzate tutte le monetizzazioni delle fatture per operazioni inesistenti gestite dal sodalizio criminale, con l'indicazione, accanto a ciascuna di esse, del soggetto che aveva provveduto alla retrocessione.

Orbene, da tali elementi, ritenuti dal Tribunale certamente attendibili perché compilati dagli stessi imputati e non frutto di una successiva rielaborazione, è emerso che Liu, tra l'aprile 2020 e il gennaio 2021, aveva consegnato 29.462.675 euro in contanti, come da prospetti riportati alle pp. da 117 a 120 dell'ordinanza genetica, cui rinvia la sentenza impugnata.

Sulla scorta di tali inoppugnabili dati di fatto, il profitto concretamente percepito dal Liu è stato perciò correttamente calcolato in 147.313,37 euro: il 5% di 29.462.675 euro, somma complessivamente consegnata in contanti dall'imputato.

9.2. Al cospetto di tale motivazione, saldamente ancorata ai dati fattuali e

immune da vizi logici e da errori di diritto, le censure difensive attaccano profili valutativi e ricostruttivi del fatto, che non trovano cittadinanza nel perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen.

10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 08/07/2026

Il Consigliere estensore